

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

20.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **URSO GIACINTO**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (2347)	161
PRESIDENTE	161, 165, 167, 168
D'ANIELLO	166
GASCO	165
GUERRINI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	167
LA BELLA	166
SISTO, <i>Relatore</i>	161, 167
VENTUROLI	167

La seduta comincia alle 10.

DEL DUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (2347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca a discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ».

L'onorevole Sisto ha facoltà di svolgere la relazione.

SISTO, *Relatore*. Anche se a prima vista non sembra, il provvedimento al nostro esame è molto importante per due ragioni di fondo: perché interessa la salute pubblica, ed inoltre perché interessa i nostri rapporti, la nostra partecipazione e la nostra collaborazione alla CEE o meglio ai provvedimenti comunitari.

Tutti noi sappiamo che la evoluzione tecnologica porta alla propagazione sempre più vasta di sostanze con potere tossico, irritativo, esplosivo o infiammabile che entrano a comporre molti preparati e prodotti come i solventi, gli insetticidi domestici, le colle, i coesivi, le vernici, i detersivi e tutti i prodotti che servono per la casa, per esempio, per la lucidatura dei pavimenti.

L'uso generalizzato di questi preparati ha portato e porta a molti casi di intossicazione e avvelenamento; basti pensare che, in base ad una statistica del 1971, solo a Roma si sono verificati duecento casi di intossicazione al giorno, e nel territorio nazionale 200.000 in un anno, con 1.100-1.200 casi mortali.

Si sono anche costituiti dei centri antiveneni; a Roma c'è quello famoso presso il policlinico Gemelli che accoglie gli intossicati, li cura e dà consigli agli altri ospedali per il ricovero. Evidentemente però non è sufficiente promuovere un'azione terapeutica e di ricovero, ma occorre un'azione preventiva.

Per quanto riguarda alcuni prodotti c'è già una legislazione apposita in Italia, in modo particolare per ciò che concerne i pesticidi agricoli e i fitofarmaci, per i quali c'è la legge

n. 1255 del 1968 che è veramente esemplare, tanto che è stata ed è adottata dagli organismi comunitari come termine di riferimento per disciplinare materie, sostanze e preparati del genere.

Così, esiste già una legislazione anche per quanto concerne gli insetticidi domestici, ed esiste un regio decreto, per altro molto efficace, sui gas tossici, sul benzolo e preparati omologhi.

Fatta eccezione per questi prodotti, gli altri settori sono scoperti dal punto di vista legislativo, cioè non sono soggetti ad una normativa per la classificazione, etichettatura e imballaggio di queste sostanze pericolose. Perciò c'è la necessità di intervenire, in difesa della salute, anche se in questo disegno di legge l'aspetto sanitario è posto poco in rilievo, per le ragioni che tra poco esporrò.

Il disegno di legge al nostro esame è fondamentale per la disciplina dell'argomento in questione; si è arrivati per la verità con fatica alla sua elaborazione, proprio perché, essendo molti i ministeri interessati all'argomento, si è verificata una specie di sovrapposizione e di conflitto di competenze. Alla fine, adottando delle dizioni che lasciano un po' nel vago quella che dev'essere invece la competenza primaria del Ministero della sanità, si è riusciti a presentare al Parlamento il testo ora al nostro esame, che tiene presenti i rapporti del nostro paese con la CEE in questo settore. In sede comunitaria i problemi relativi all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi è stato per anni dibattuto, finché nel giugno del 1967 si è giunti all'emanazione di una direttiva (la n. 548), concernente un collegamento delle varie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti appunto la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose, lasciando a direttive successive il collegamento delle disposizioni relative all'utilizzazione di queste sostanze e di questi preparati pericolosi.

La maggior parte degli Stati membri hanno già effettuato, nelle loro legislazioni, l'adeguamento alla direttiva n. 548 del 1967, adeguamento che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 1970, e che invece, per una serie di ragioni, è poi slittato, entrando in vigore dal 1° gennaio 1972. Noi siamo in questo, come in altri casi, morosi ed inadempienti: le sollecitazioni delle autorità comunitarie sono innumerevoli, e c'è addirittura una minaccia di deferimento del nostro paese alla corte di giustizia.

Intanto, mentre gli altri paesi adeguavano le loro disposizioni a quelle emanate dalla Comunità europea, sono state apportate delle modifiche alla direttiva comunitaria del 1967, in armonia con l'evoluzione tecnologica registratasi nel settore. È stata inoltre emanata nel giugno dello scorso anno un'altra direttiva, che riguarda l'utilizzazione dei solventi, mentre sono in corso di elaborazione progetti concernenti le vernici, gli antiparassitari, gli esplosivi ed i prodotti per uso domestico. Va detto che assidua ed incisiva è stata la partecipazione dei nostri esperti ministeriali al lavoro svolto dai gruppi della CEE per l'elaborazione di questi progetti, e inoltre che i progetti già definiti in sede comunitaria o in via di definizione seguono come modello proprio la nostra legge del 1968 sui fitofarmaci. A questo punto che cosa si dovrebbe dire? Che l'azione del nostro Governo nell'ambito comunitario è la meno coordinata, e a questo proposito vorrei citare una frase pronunciata da un nostro sottosegretario per gli affari esteri: « Il nostro Parlamento è quello che più difetta di tecnica normativa comunitaria ».

Comunque, è giunto il momento, almeno in questo campo, di assumere i provvedimenti necessari al fine di adeguarci alle direttive comunitarie da noi liberamente sottoscritte.

Lo scopo del disegno di legge al nostro esame è enunciato molto chiaramente nella relazione che lo accompagna, dove si afferma che: « Si è ritenuto opportuno predisporre uno schema di provvedimento che, mentre fissa i criteri generali per l'imballaggio e la etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi in armonia con le linee già adottate dal Consiglio dei ministri della CEE con la direttiva 27 giugno 1967, delega il Ministro della sanità e gli altri Ministeri interessati a provvedere con decreti all'individuazione ed alla classificazione delle singole sostanze e dei preparati pericolosi ».

Per la verità a questo si dovrebbe aggiungere un altro compito molto importante, che è contemplato nell'articolo 16 del disegno di legge in cui si afferma che: « si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nella presente legge in conformità alle direttive delle Comunità europee in materia ».

Come abbiamo visto, si tratta di una materia che si evolve continuamente, in quanto eminentemente tecnica e quindi soggetta a tutte le spinte e contropinte del progresso tecnologico; infatti, è questa la principale ragione del provvedimento al nostro esame che configura in sostanza una sorta di delega ai

vari ministeri, cui si da mandato di recepire le direttive comunitarie, le modifiche che a queste direttive vengono continuamente apportate ed i progetti che vengono elaborati per l'utilizzazione di queste sostanze e preparati.

Pertanto questo disegno di legge mira a recepire prima di tutto la direttiva fondamentale, di base, quella n. 548 del 1967 e le sue modificazioni, ed inoltre tutte le altre direttive parallele che sono in via di elaborazione, insieme ai criteri di classificazione per tutte queste sostanze e preparati.

Prima di affrontare una analisi dei singoli articoli del provvedimento, vorrei sottolineare l'esigenza di affidare la competenza primaria in questo settore al Ministero della sanità, proprio perché il disegno di legge tende a difendere la salute dei cittadini. In questo senso presenterò degli emendamenti, intesi appunto ad attribuire al Ministero della sanità la competenza primaria in materia, anche se mi rendo conto che questo forse susciterà delle resistenze di natura burocratica.

Fatta questa premessa, vorrei pregare i colleghi di volermi seguire nella rapida trattazione dei singoli articoli, che riprendono gli articoli della citata direttiva n. 548.

Il primo articolo, che delinea il campo di applicazione del provvedimento, nell'ultimo comma, riconosce al Ministero del lavoro la competenza specifica per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. A questo proposito c'è da ricordare che esiste già una disposizione in proposito, in base alla quale il ministro del lavoro, d'accordo con l'ENPI, può adottare disposizioni ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.

Al primo comma, sempre dell'articolo 1, vorrei preannunciare la presentazione di un emendamento tendente ad introdurre anche il termine « classificazione » prima dell'imballaggio e dell'etichettatura, tanto più che anche l'articolo 3 ha per oggetto la classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'articolo 2.

Pertanto questa aggiunta mi pare ovvia, e ritengo che andrebbe inserita anche nel titolo, che quindi suonerebbe in questo modo: « Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ».

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede le materie e le sostanze a cui non si applica la normativa del disegno di legge, e cioè le preparazioni a forma e dose di medicamento e gli stupefacenti, le sostanze radioattive, le

munizioni, il trasporto di merci e sostanze di preparati pericolosi.

Circa quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 1, cioè che le norme stabilite dal testo al nostro esame non si applicano alle preparazioni a forma e dose di medicamento ed agli stupefacenti, una lettera dell'Associazione nazionale dei farmacisti rurali suggerisce di modificare la dizione dell'articolo, togliendo le parole « ed agli stupefacenti » e sostituendole con le parole « ed agli altri prodotti sottoposti alla disciplina del servizio farmaceutico ». Il presidente di questa associazione motiva tale proposta ricordando che gli stupefacenti per uso sanitario sono compresi nelle preparazioni a forma e dose di medicamento, e affermando che una loro indicazione a parte sarebbe in contrasto con l'azione repressiva dell'uso di tali sostanze; e che inoltre le preparazioni suddette sono quelle che, a norma delle vigenti leggi sanitarie, il farmacista distribuisce al pubblico. Egli osserva ancora che nelle farmacie la disciplina prevista dalla nuova legge non è concepibile, perché c'è un personale che sa già come comportarsi in materia, ed infine conferma che il Ministero della sanità e gli organi sanitari della regione hanno competenza a disciplinare questo particolare settore.

A proposito di questa lettera io vorrei in primo luogo osservare che quanto stabilito alla lettera a) dell'articolo 1 del disegno di legge ricalca esattamente la dizione contenuta al punto 2 della direttiva comunitaria n. 548 del 1967, che appunto si riprende in maniera formalmente e sostanzialmente identica, perché occorre che il nostro paese si adegui alle direttive adottate da tutti gli altri paesi membri.

Ma c'è un'altra considerazione che rende perplessi circa l'accoglimento del suggerimento avanzato: se è vero, cioè, che nella farmacia il farmacista sa come comportarsi per queste sostanze, è anche vero che questi preparati e sostanze vengono dal luogo di fabbricazione, e prima di arrivare alla farmacia — che rappresenta solo il punto terminale del loro viaggio — subiscono soste in molti altri luoghi. Per questi motivi, ritengo sia opportuno mantenere la dizione originale della lettera a) dell'articolo 1.

Tornando all'illustrazione dell'articolato del disegno di legge, l'articolo 2 reca la nomenclatura necessaria per evitare difficoltà interpretative ed applicative, indicando i prodotti di cui si parla. Si dice quindi che le sostanze sono gli elementi primordiali, i preparati sono i miscugli di almeno due sostan-

ze, l'imballaggio o la confezione è il contenitore in cui viene posta la sostanza o il preparato, e l'etichettatura è costituita dall'insieme delle indicazioni riportate sull'apposita etichetta. Segue nell'articolo l'elenco dei preparati e delle sostanze che si devono considerare come « pericolosi », nonché i criteri di individuazione dei medesimi, che sono: esplosivi, comburenti, facilmente infiammabili, infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti; per quanto riguarda le sostanze ed i preparati infiammabili o facilmente infiammabili, vengono definite le norme circa la determinazione del punto di infiammabilità, norme molto importanti e che sono state accolte da tutti gli Stati membri.

Quest'articolo è propedeutico all'articolo 3, in cui si stabilisce che: « I ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale, procedono con decreto, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in conformità alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunità europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi », e che tale classificazione dev'essere basata sulle categorie previste appunto dall'articolo precedente. A quest'articolo io vorrei proporre un emendamento, connesso con quanto ho prima detto a proposito del ruolo da attribuire ai vari ministeri in questo settore. Sono infatti qui posti sullo stesso piano i vari ministeri interessati al problema, mentre si dovrebbe sancire una competenza primaria del Ministero della sanità. Propongo pertanto di sostituire le prime quattro righe dell'articolo con la seguente dizione: « Il ministro della sanità, di concerto con i ministri dell'interno, dell'industria, il commercio e l'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, procede », restando invariata la rimanente parte dell'articolo. In questo modo non sussistono dubbi su di debba occuparsi in via primaria della questione.

L'articolo 4 riporta le caratteristiche che devono presentare, ai fini della solidità e della tenuta ermetica, gli imballaggi in cui sono contenute sostanze pericolose. Al numero 1) di quest'articolo vi è da operare una correzione formale, sostituendo la parola « fuoriuscita » con « fuoriuscite ».

L'articolo 5 fornisce le indicazioni da porre sugli imballaggi o sulle etichette, seguendo rigorosamente le indicazioni delle direttive comunitarie, che esso traduce in italiano. L'articolo 6 dà facoltà ai ministeri interessati di emanare i decreti connessi all'applicazione

degli articoli del disegno di legge; qui non vi è alcuna modifica da apportare, riferendosi l'articolo a quanto stabilito nell'articolo 3. L'ultimo comma dell'articolo 6 precisa che i decreti da emanare e quelli previsti dall'articolo 3 possono prevedere la fissazione di un termine, non superiore ai 12 mesi, per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati già immessi sul mercato e non conformi, nell'imballaggio e nell'etichettatura, alle disposizioni stabilite dal provvedimento in esame.

L'articolo 7 dà alcune prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei prodotti in questione. L'articolo 8 prevede delle esenzioni, stabilendo che le norme di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 non si applicano ai recipienti contenenti gas compressi liquefatti e disciolti sotto pressione. All'articolo 9 sono contemplate delle deroghe. Qui, in conseguenza alla modifica proposta all'articolo 3, occorre sostituire le parole: « Con decreto dei ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale » con le altre: « Con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale ».

L'articolo 10 ricorda le sanzioni previste per i trasgressori, a cui non vanno soggetti i commercianti al dettaglio che vendano o comunque distribuiscano per il consumo sostanze o preparati pericolosi in confezioni originali, sempreché essi non siano a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Nell'articolo 11 si parla della vigilanza e del controllo, che spetta ai ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e ai dipendenti organi periferici, competenti per materia ai sensi delle leggi vigenti.

Nel secondo comma si dice che l'autorità competente può procedere al sequestro in via amministrativa delle merci e disporre che esse siano custodite nello stesso luogo ove si trovano o in altro luogo idoneo, a spese del trasgressore. Ove lo ritenga possibile, su richiesta della ditta interessata, l'autorità può consentire il dissequestro delle merci previo adeguamento, entro un congruo termine, alle disposizioni della legge, degli imballaggi ed etichette delle sostanze e dei preparati pericolosi sequestrati.

Segnalo che nell'ultima parte di questo secondo comma si è incorso in un errore materiale, in quanto il termine « sequestro » va

evidentemente sostituito col termine « dissequestro ».

L'articolo 12 parla degli esami e delle analisi dei campioni prelevati, che devono essere compiuti dai laboratori provinciali di igiene e proflassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati. Nel secondo comma si parla di « capo » del laboratorio, termine che ritengo improprio in quanto penso che sarebbe meglio sostituirlo con quello di « direttore » del laboratorio.

Sempre nello stesso articolo si indica la procedura per la revisione delle analisi, con tutte le garanzie anche per il trasgressore colto in fallo.

All'articolo 13 si parla del personale addetto alle ispezioni e ai prelievi e si prevede che, nei limiti del servizio a cui è destinato, detto personale è costituito da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

All'articolo 14 si parla della gratuità dei campioni, che è tenuto a fornire chiunque metta in commercio o detenga per il commercio sostanze o preparati pericolosi. A tale riguardo si prevede che i contravventori sono puniti con un'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000, salva la esecuzione coattiva del prelievo.

A questo proposito vorrei sottolineare l'esiguità del minimo dell'ammenda prevista nell'articolo.

Nell'articolo 15 si stabilisce: « Per l'attuazione delle direttive comunitarie di armonizzazione in materia di etichettatura, dei presidi sanitari, il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, può — con proprio decreto — apportare le opportune variazioni ».

Nell'ultimo articolo infine si dice che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità — e finalmente è chiara la competenza primaria del Ministero della sanità — di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti e aviazione civile, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e degli affari esteri, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nella legge, in conformità alle direttive della Comunità europea in materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GASCO. Sono d'accordo sull'impostazione generale del provvedimento e ritengo necessario affidare la competenza primaria in materia al Ministero della sanità, se non vogliamo poi impiegare degli anni per rispettare questi obblighi di natura comunitaria.

Per quanto riguarda il rilievo che è stato fatto a proposito dell'articolo 1, vorrei richiamare l'attenzione su un particolare che riguarda non solo il servizio farmaceutico, ma anche altri servizi.

Bisogna evitare assolutamente che una stessa attività sia sottoposta a norme diverse e contrastanti tra loro, e a tale fine chiedo che ci vengano date in proposito adeguate assicurazioni dal Governo. Quanto meno per ciò che concerne la lettera a) dell'articolo 1 si dovrebbe chiarire che tutta l'attività riguardante la somministrazione del medicamento nel suo complesso, cioè tutto ciò che è connesso all'esplicazione della professione di farmacista e tutto quello che riguarda l'industria farmaceutica, è escluso da questa normativa.

C'è poi da prendere in considerazione il problema dei prodotti velenosi connessi con l'attività della caccia. Ci sono per esempio precise disposizioni per quanto riguarda i pesticidi — per cui coloro che devono fornirli ed anche i semplici commercianti che devono detenerli per necessità, sono sottoposti ad esami, si prendono determinate garanzie, ecc. — mentre ho appreso che avviene normalmente la distribuzione di stricnina sotto forma di capsule colorate, che assomigliano a confezioni di comuni antibiotici, per la distruzione delle volpi. Certo, il problema di contenere la riproduzione di queste bestie esiste, ma dovrebbero essere previste delle garanzie per quanto riguarda anche l'ultimo manipolatore di queste sostanze, affinché si abbia la certezza che quei veleni vadano in mano a persone chiaramente responsabilizzate, e non vengano distribuiti quasi fossero compresse per il mal di testa, o consegnate dal comitato caccia a qualunque presidente di associazioni di questo tipo. È assurdo che un farmacista debba registrare in cento modi la vendita di una piccola quantità di veleno, mentre uno di questi presidenti può andare tranquillamente in giro con capsule velenose da collocare in esche avvelenate. Vorrei pertanto essere assicurato che, per quanto riguarda questo tipo di prodotti, vi sia una chiara indicazione di pericolosità: su ogni singola dose di esca, se essa contiene stricnina ed è quindi avvelenata, occorre sia indicato che si tratta di una sostanza velenosa.

Circa il complesso delle norme relative ai prodotti pericolosi, vorrei garanzie che non

succeda che chi ha scelto di servire la collettività dedicandosi alla attività di somministrazione di medicinali si trovi poi sottoposto ad un eccesso di norme da rispettare, come è per coloro che si trovano nel caso contemplato dalla lettera a) dell'articolo 1; potrebbe capitare cioè che si debba soddisfare contemporaneamente alla legislazione preesistente e anche alla nuova normativa. Bisogna allora chiarire che determinati casi restano disciplinati dalla normativa già esistente: nella ipotesi che quest'ultima, poi, non fosse adeguata, possiamo rivedere tutta la legislazione del settore. Anche all'articolo 14 si parla dei controlli cui può essere sottoposto « chiunque mette in commercio o detiene per il commercio sostanze o preparati pericolosi »; e in tali sostanze rientra ovviamente tutta la gamma dei medicinali. Occorre pertanto un chiarimento del Governo (io almeno ne avverto la necessità, forse perché non conosco a fondo tutta la complessa legislazione del settore) che precisi che, per quanto riguarda il servizio farmaceutico nel suo complesso, valgono e continueranno a valere le norme che finora hanno regolamentato questo servizio. D'altra parte, dobbiamo anche garantirci che, attraverso leggi che apparentemente non hanno nulla a che vedere con quella in esame, non siano possibili forme di distribuzione di sostanze velenose e tossiche che esulano, per una qualche ragione, dalla legge che ora discutiamo; vorrei cioè evitare che questa legge costituisca in alcuni settori un doppiopetto rispetto a norme già esistenti.

Concludo riaffermando che è indispensabile che un controllo in questo settore sia posto in via primaria in mano al dicastero della sanità ad ogni livello, per evitare il più possibile i casi di avvelenamento.

LA BELLA. Al gruppo comunista non sfugge ovviamente la necessità di approvare al più presto il presente disegno di legge, in modo da adempiere celermente alle indicazioni comunitarie: siamo quindi disposti a procedere ad una sollecita definizione del testo in esame. Noi concordiamo sulle osservazioni del relatore e sulla proposta da lui fatta di affidare la competenza primaria nel settore al ministero della sanità, perché si assuma la responsabilità di prendere gli opportuni provvedimenti: altrimenti, infatti, non si saprebbe a chi spetti, fra tutti i ministeri chiamati in causa, l'obbligo di prendere le varie iniziative di volta in volta necessarie.

Devo però rilevare che a noi sembra si siano, nel testo che abbiamo dinanzi, comple-

tamente trascurati le regioni, le province ed i comuni, con i loro uffici, anche in previsione dell'attuazione del servizio sanitario nazionale e della riforma sanitaria. All'articolo 11 del testo al nostro esame si dice che l'autorità competente può procedere, a mezzo dei propri organi ed uffici, ad ispezioni e prelievi di campioni immessi sul mercato. Ma sembrerebbe che da parte degli agenti degli uffici di igiene comunali o provinciali non ci sia un potere di iniziativa in proposito. Si dice che l'accertamento e l'osservanza delle norme della presente legge sono demandati ai Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e ai dipendenti organi periferici, competenti per materia ai sensi delle leggi vigenti. Sono perciò esclusi proprio quegli uffici che potrebbero essere più solleciti, conoscendo anche meglio la realtà dei singoli comuni. Preannuncio quindi che presenteremo un emendamento tendente ad affidare compiti di vigilanza anche a questi uffici periferici, sia per le competenze che oggi hanno in materia di tutela della salute pubblica gli enti locali, sia nella prospettiva che i compiti degli organi locali dovranno essere ampliati con l'attuazione della riforma sanitaria.

Per esempio all'articolo 13, a proposito delle ispezioni e dei prelievi richiamati dall'articolo 11, si dice che a questo compito provvede il personale appositamente incaricato e dipendente dalla competente autorità. È logico pensare che le competenti autorità siano i ministeri indicati nell'articolo 11; pertanto per effettuare un controllo in questi casi è necessario che ci sia di volta in volta un incarico ben preciso, mentre sono del parere che per effettuare una ispezione non sia necessario questo preciso incarico. Infatti, dovrebbero essere le autorità sanitarie locali che decidono le ispezioni, tenendo conto delle notizie in loro possesso e senza attendere che giungano direttive dall'alto.

Infine, concordo sull'opportunità di elevare le sanzioni previste, considerando anche l'attuale potere di acquisto della nostra moneta. A questo proposito sarebbe opportuno elevare a 100.000 lire la cifra minima prevista nell'articolo 10, mentre si potrebbe lasciare inalterata la cifra massima di cinque milioni di lire. Allo stesso modo, all'articolo 14, sarebbe opportuno elevare le ammende minima e massima, rispettivamente a 50.000 e 500.000 lire.

D'ANIELLO. Vorrei solo osservare che ho delle perplessità sulla questione degli stupe-

facenti, per quanto riguarda, se ho ben capito, il suggerimento del relatore a proposito di queste sostanze, che dovrebbero viaggiare con questa indicazione bene in vista.

VENTUROLI. In primo luogo voglio osservare che giustamente è stato affermato che la vigilanza igienico-sanitaria richiesta dal disegno di legge in esame dev'essere demandata in via primaria al Ministero della sanità; ma io preciserei che essa dev'essere demandata all'autorità sanitaria in genere, comprese le autorità locali. Ciò dico soprattutto tenendo conto del fatto che abbiamo una struttura ministeriale di tipo particolare, in cui, per così dire, è rimasta la testa mentre non c'è più il corpo. Mi domando quindi chi in realtà sarà in grado di vigilare e quali saranno le articolazioni attraverso cui si esprimeranno la vigilanza e l'intervento, soprattutto nel settore degli scambi e delle consegne delle sostanze tossiche. Credo pertanto che si dovrebbe cogliere questa occasione per determinare i compiti spettanti nel settore della sanità alle regioni, alle province ed ai comuni, con particolare riguardo all'organizzazione della prevenzione, che non deve riguardare soltanto l'uomo, ma anche tutti gli altri fattori che possono incidere sulla salute pubblica (trasmissione chimica e animale delle malattie), e che sono di solito trascurati.

Per questi motivi, preferirei esaminare con più attenzione l'articolato, valutando la opportunità di suggerire qualche modifica: ad esempio ampliare i compiti del legislatore, che nel testo al nostro esame sono invece limitati al conferimento di una sorta di delega al Governo, cui spetta di prendere tutti i provvedimenti necessari sul problema in questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SISTO, Relatore. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Gasco, ritengo che egli non abbia motivo di nutrire eccessive preoccupazioni circa la normativa concernente la somministrazione dei farmaci nel suo complesso, in quanto si occupa di tutti i prodotti sottoposti alla disciplina del servizio farmaceutico lo stesso Ministero della sanità cui verrebbe assegnata — tramite l'emendamento che ho preannunciato — la competenza primaria nel settore di cui ci occupiamo con il presente disegno di legge: non

saranno quindi tollerate o permesse interferenze o sovrapposizioni normative.

Quanto al disposto della lettera a) dell'articolo 1, io penso che non sia il caso di introdurre modificazioni, lasciando il testo così com'è, in quanto esso ricalca fedelmente quello della direttiva comunitaria sull'argomento.

Circa l'intervento dell'onorevole La Bella, non posso che essere d'accordo con quanto egli afferma riferendosi all'articolo 11 del disegno di legge al nostro esame, e chiedendo che accanto alla vigilanza e al controllo espletati da parte del Ministero della sanità siano contemplati anche quelli da svolgersi da parte delle regioni e degli enti locali. È un'osservazione che ho fatto anch'io, e ritengo che non sarà difficile formalizzare una richiesta del genere in un opportuno emendamento. Concordo anche con quanto l'onorevole La Bella ha detto a proposito dell'entità delle sanzioni pecuniarie, che dovrebbero essere elevate, tenuto anche conto della svalutazione monetaria in atto.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte circa la genericità della vigilanza prevista all'articolo 13, vigilanza che invece dovrebbe essere continua e meglio determinata, io penso si potrebbe dire, alla seconda linea del primo comma « dal personale », invece che « da personale », rendendosi così più efficacemente l'idea di una categoria di personale adibito continuativamente a questo specifico compito.

Circa le osservazioni fatte poi dal collega Venturoli, devo osservare che esse, essendo di carattere generale, possono benissimo essere tenute presenti ed accolte.

Io, per altro, aggiungo, e penso che il rappresentante del Governo sia d'accordo, che, per accelerare l'approvazione di questo disegno di legge, sarebbe opportuno precisare gli emendamenti che si intendono presentare già nel corso di questa seduta.

GUERRINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Vorrei aggiungere alle puntuali e complete osservazioni svolte dall'onorevole Sisto, solamente l'invito alla Commissione di addivenire ad una sollecita approvazione del disegno di legge al nostro esame; si tratta di un provvedimento che è in ritardo di circa due anni rispetto agli obblighi comunitari.

Dico subito che sono globalmente favorevole agli emendamenti preannunciati dall'onorevole relatore nel corso della sua relazione, sia per quanto riguarda il problema della competenza primaria del Ministero della sanità — altrimenti ritengo che il provvedimento rimarrebbe inoperante —, sia per ciò

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1974

che concerne gli altri emendamenti, di natura eminentemente formale.

Al pari del relatore, sono anch'io contrario a modificare la lettera *a*) dell'articolo 1, in quanto la dizione dell'articolo 1 ricalca fedelmente la direttiva della CEE non solo nel contenuto ma anche nella formulazione letterale.

Per fugare alcune preoccupazioni espresse dai colleghi preciso che attualmente abbiamo una serie di norme che regolano le attività indicate in questo provvedimento, in determinati settori. Pertanto esiste già per alcune materie una legislazione, che per altro è settoriale nel senso appunto che regola l'attività di imballaggio, confezione, etichettatura e classificazione di settori merceologici di tipo particolare.

Con questo provvedimento, facendo salva la legislazione attuale che disciplina questi particolari settori, discipliniamo in modo generale la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di tutte quelle altre sostanze che non sono comprese dalla legislazione in vigore.

Pertanto non ritengo che l'onorevole Gasco abbia motivo di mantenere le proprie preoccupazioni, anche considerando che nell'articolo 1 è detto chiaramente che le norme della legge non si applicano alle sostanze di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano. Quindi tutta la problematica dei prodotti farmaceutici, che non rientra ovviamente, in questa normativa di tipo comunitario, continua ad avere pieno vigore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito.)

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO